

FAQ

relative al bando FEAMP per la Misura 1.33 par. 1 lett. d) - Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. D. *Qualora il peschereccio rispetto al 2020 abbia cambiato compagine armatoriale e proprietà, quale soggetto può fare la richiesta di indennizzo?*

R. Il riconoscimento del premio è relativo alla fotografia del periodo in cui è stato fatto il fermo pesca. Quindi la domanda va presentata dall'impresa armatrice al momento del fermo pesca e anche se successivamente l'unità ha cambiato armatore e ufficio di iscrizione, la domanda deve essere presentata alla Regione nella quale era iscritta al momento del fermo e dall'armatore di quel momento.

2. D. *Al fine del requisito dei 120 giorni di pesca effettuati nei due anni precedenti possono essere conteggiate anche le uscite in mare per collaborazioni con enti di ricerca?*

R. Il bando, così come pure l'art. 33 del Reg. (UE) 508/2014, impone come requisito per accedere ai benefici della Misura 1.33 l'aver svolto "un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni". Pertanto, attività diverse da quelle di pesca in mare non possono essere computate ai fini del requisito previsto.